



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 5 DEL 29.03.2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IUC - IMU -TASI.
ANNO 2017.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P				
3 - FIOCCHI MARCELLO	P				
4 - BARTOLINI LORENZO	P				
5 - FERRARI MATTEO	P				
6 - BENASSI CLAUDIO	A				
7 - SANTI GIACOMO	P				

Totale presenti **7**

Totale assenti **1**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **MIGLIORI MANUELA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le seguenti disposizioni di legge:

- **gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;**
- **l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- la Legge 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell'art. 1 che ha istituito l'imposta Unica Comunale composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) E NELLA TASSA SUI RIFIUTI (tari) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- **il comma 13 del citato art. 13 del DL n. 201/11 che**, confermando l'applicabilità dell'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2001, estende alla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97;
- **gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23**, con i quali è stata istituita e regolata l'Imposta Municipale propria (d'ora in poi anche IMU) con decorrenza dall'anno 2014;
- **L'art.14 del del citato DL n. 201/11** il quale ha istituito a decorrere dal 2013 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
- **l'art. 1 del D.L. 21/05/2013, n. 54** , il quale prevede: "*la complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi*" , da attuarsi entro il 31/08/2013 stando al successivo art. 2;
- **il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie** del Comune di Montecreto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08/06/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267**, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- **l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388**, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- **l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296** dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- **l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201**, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità di legge;

Rilevato che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro e non oltre il termine fissato da norme statali

per l'approvazione del Bilancio di Previsione, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della L.269/2006 e confermato dall'art. 1 comma 683 della L. 147/2013;

Visti:

- il comma 640 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui l'aliquota massima complessiva dell'IMU e TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- il comma 676 dell'art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che l'aliquota di base TASI è pari all'1 per mille e che il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

DI PRENDERE ATTO che le previsioni di gettito relative alla TASI per le annualità 2014 e 2015, erano state elaborate sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione del proprio competente Ufficio Tributi e stimate in circa Euro **73.207,56#**.

Tenuto conto che il Comune con delibera n. 10 del 25/06/2015 aveva approvato le aliquote previste ai fini TASI valide per il 2015 nel seguente modo:

Le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;	2,5 per mille
Le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale per legge o dall'art. 28 del proprio regolamento per l'applicazione dell'IMU (art. 28: abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari) e comunque non soggette ad IMU ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito nella legge 22/12/2011 n. 221	2,5 per mille
Immobili diversi da quelli delle categorie precedenti esenti o esclusi da IMU ma non da TASI	2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del DL 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/11/2014	0 per mille
Tutti gli immobili assoggettati ad aliquota IMU del 9,8 per mille	0 per mille
Abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso. Come previsto dalla Legge di conversione del DL 47/2014;(art. 29) Tale disposizione ha effetto dal 2015 ed è necessario presentare al Comune apposita autocertificazione.	2,5 per mille
-	

Aliquota dello ZERO per mille per tutti gli immobili assoggettati ad IMU.

Visto l'art. 1 della Legge 208/2015, Legge di stabilità 2016 e come confermato per il 2017 dalla Legge 232/2016(Legge di stabilità 2017), ed in particolare:

- 1) Il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ED A/9;
- 2) Il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 26/03/2016 con la quale sono state approvate le aliquote IUC per l'anno 2016, con riferimento alle componenti IMU.

TENUTO conto ai fini IMU:

- della quantificazione stimata del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno corrente;
- delle riduzioni di gettito stimato, conseguenti all'applicazioni delle agevolazioni o riduzioni previste per legge o dalle proprie norme regolamentari relativamente alle citate entrate comunali tributarie;
- del gettito stimato derivante dall'applicazione delle proprie citate entrate tributarie il quale deve contribuire alla salvaguardia dell'equilibrio del bilancio di previsione ai sensi di legge;

DATO ATTO che in virtù delle indicazioni contenute nella L. 208/2015 in ordine al divieto per l'anno 2017 di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché delle modifiche apportate dalla citata Legge relative all'esclusione dell'applicazione TASI per le abitazioni destinate ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni A/1, A/8 ed A/9 che nel Comune di Montecreto vengono assoggettate come segue;

RITENUTO quindi di dover confermare ed approvare alle aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria come segue:

Categoria	Aliquota	detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
Altri immobili non rientranti nella categoria precedente, Aliquota ordinaria	9,8 per mille	=====

dato atto che:

- le previsioni di gettito relative all'IMU sono state elaborate sulla base dei dati a propria disposizione che si è potuto acquisire;
- con riferimento alla stima delle spettanze del Comune in materia dell'IMU e di fondo comunale di solidarietà si è tenuto conto delle modifiche apportate per l'anno in oggetto dall'art. 10 del citato DL D.L. 8/4/2013, n. 35 e successive modificazione ed integrazioni;
- la previsione di gettito derivante dalle aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di IMU, è stata elaborata sulla base delle informazioni relative alle somme incassate ai fini IMU nel 2016 e delle informazioni aggiornate al 2013 risultanti al 31/12/2016 dalla banca dati IMU contenuta nel gestionale in dotazione al Servizio Entrate;

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Contabile/Amministrativo Dott.ssa Castelli Angiolina ai sensi degli artt. 49, comma 1e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Contabile-Amministrativo Dott.ssa Castelli Angiolina ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Con voti favorevoli n° 6 (sei) e n° 1 (uno) astenuto (Fontana Elisabetta);

D E L I B E R A

Con riferimento all'anno in oggetto, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente:

1) DI CONFERMARE E APPROVARE LE SEGUENTI ALIQUOTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per l'anno 2017, quanto segue:

Categoria	Aliquota	detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
Altri immobili non rientranti nella categoria precedente, Aliquota ordinaria	9,8 per mille	=====

1. Riduzione della base imponibile IMU del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è certificata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'immobile dell'anziano o del disabile ricoverato permanentemente in istituto di cura e per i cittadini AIRE residenti all'estero, viene accordata a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge previsti, con riferimento all'anno d'imposta per il quale si chiede l'applicazione delle citate agevolazioni, l'assimilazione all'abitazione principale.
3. E' assoggettato ad IMU l'immobile posseduto dal cittadino AIRE per cui non siano soddisfatti i requisiti all'assimilazione all'abitazione principale previsti in base all'art. 9 bis IMU Legge 23/05/2014, n.80.

2) DI ESCLUDERE, PER IL 2017 DALL'APPLICAZIONE DELLA (TASI) TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI, LE UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL POSSESSORE NONCHE' UTILIZZATORE AD ECCEZIONE DI QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 ED A/9 .

- 3) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune come previsto dall'art. 8 c. 2 del D.L. 102/2013 in deroga a quanto previsto dall'art 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 e comunque di inviarla al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 05/04/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**